

CODICE ETICO DI UNCM

INTRODUZIONE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del codice etico

1. Il presente codice etico (di seguito denominato “Codice”) reca i principi guida del comportamento dell’Unione Nazionale Camere Minorili (di seguito anche “Associazione”), delle Camere Minorili aderenti all’UNCM e dei singoli associati a tali Camere Minorili. Esso specifica per tutti gli avvocati aderenti all’UNCM i doveri e gli obblighi previsti nel Codice Deontologico Forense e, alla luce e nei limiti dello Statuto dell’UNCM, si pone quale strumento per il miglior perseguimento degli scopi dell’Associazione.
2. Le norme del Codice si applicano sia con riguardo ai rapporti interni all’Associazione sia nei rapporti con i soggetti esterni con cui a vario titolo l’UNCM, le Camere Minorili aderenti e i singoli associati entrano in relazione nello svolgimento delle attività associative e professionali.
3. Il Codice si applica anche ai dipendenti dell’UNCM e delle Camere Minorili aderenti e a quanti con esse collaborino o prestino consulenze per il raggiungimento delle finalità associative.

Art. 2 - Responsabilità sociale dell’avvocato minorile

1. Gli avvocati aderenti all’UNCM riconoscono alla propria professione un ruolo sociale di contributo al progresso materiale e spirituale della società per la promozione dello sviluppo della personalità umana. Riconoscono pertanto la propria responsabilità sociale connessa alle modalità con cui si esplicano le competenze e la preparazione, consentendo alle persone l’esercizio dei propri diritti, favorendo la circolazione della libertà di pensiero, rendendosi veicolo di comunicazione e di cultura tecnico-giuridica.
2. In particolare, sono fortemente motivati a incidere sul miglioramento e crescita nella società italiana di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza fondata sulla considerazione dei bambini e degli adolescenti come soggetti di diritti, nello spirito della Costituzione Italiana, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del fanciullo del 1989.

PRINCIPI

Art. 3 - Dovere di competenza e di aggiornamento professionale

1. Gli avvocati e i professionisti aderenti all’UNCM nel rispetto della normativa anche deontologica e delle proprie funzioni di assistenza, rappresentanza o difesa, in tutti i

procedimenti che coinvolgono un minore agiscono avendo riguardo preminente all'interesse del minore e alla cura delle relazioni familiari. Per quanto possibile curano di ridurre al minimo gli effetti negativi per il bambino o l'adolescente dell'esperienza processuale diretta, contrastano ogni vittimizzazione secondaria e perseguono la più sollecita definizione del procedimento. In applicazione del principio del preminente interesse del minore, in tutti i procedimenti di famiglia che coinvolgono minorenni, privilegiano la ricerca di soluzioni il più possibile condivise tra i genitori.

2. Curano in particolare che il minore e coloro che esercitano la responsabilità sul medesimo comprendano la strategia processuale adottata e, in generale, il contenuto e le ragioni degli atti del procedimento e delle decisioni dell'autorità giudiziaria.
3. Si impegnano a mantenere e sviluppare la propria preparazione professionale attraverso la formazione permanente sia nel campo del diritto sia nelle discipline socio-psicopedagogiche e delle neuroscienze, al fine di maturare una idonea sensibilità alla materia trattata e accrescere le conoscenze in una prospettiva multidisciplinare.
4. Gli avvocati e i professionisti aderenti all'UNCM nello svolgimento dell'attività professionale mettono in atto le Linee guida approvate dall'Associazione e tengono conto dei documenti elaborati dai Settori e dal Comitato Scientifico di UNCM.

Art. 4 - Rapporti con le parti e con i terzi

1. L'avvocato aderente all'UNCM che abbia assistito un minore in controversie familiari si astiene dal prestare la propria attività professionale in favore di uno dei genitori in successive controversie di natura familiare; se è o è stato avvocato del genitore si astiene dall'assumere la difesa o la rappresentanza del figlio della parte assistita nello stesso e in successivi procedimenti in materia familiare o minorile.
2. L'avvocato del genitore in procedimenti in materia familiare o minorile si astiene da ogni forma di colloquio con i figli di età minore del proprio assistito sulle circostanze oggetto del procedimento. L'avvocato del genitore invita il proprio assistito a non coinvolgere i figli minorenni nel conflitto familiare e ad astenersi dal mostrargli qualsiasi atto processuale.
3. L'avvocato che assiste un genitore o un minore deve intrattenere con tutti i soggetti e professionisti che a vario titolo si occupano del bambino o dell'adolescente rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione reciproci.

Art. 5 – Doveri di riservatezza e rapporti con i mezzi di comunicazione

1. L'avvocato aderente all'UNCM rispetta il carattere confidenziale delle informazioni acquisite in occasione della sua attività di assistenza, rappresentanza o difesa e adotta speciali cautele per evitare che la divulgazione o l'uso di tali informazioni possano ledere

la vita privata del bambino o dell'adolescente, della sua famiglia o di altre persone coinvolte nel procedimento giudiziario.

2. Nel rapporto con i mezzi di comunicazione, egli è tenuto a tutelare l'anonimato del minore, evitando sensazionalismi e forme di speculazione, astenendosi dall'esprimersi pubblicamente e dal rilasciare interviste relative al procedimento salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente.

NORME DI CONDOTTA ASSOCIATIVA

Art. 6 - Lealtà associativa

1. Gli avvocati, i professionisti e le Camere Minorili aderenti all'UNCM non devono attuare condotte contrastanti con il presente Codice o con le finalità o lo Statuto dell'UNCM ovvero che rechino pregiudizio all'immagine o al patrimonio dell'Associazione.
2. Gli avvocati, i professionisti e le Camere Minorili aderenti all'UNCM non devono utilizzare l'appartenenza all'UNCM per perseguire fini o conseguire benefici privati e personali.

Art. 7 – Rapporti con altre associazioni, organismi forensi o politici

1. Nei rapporti con altre associazioni o organizzazioni gli avvocati, i professionisti e le Camere Minorili aderenti all'UNCM perseguono il confronto e laddove possibile la collaborazione, curando di non promuovere attività che per argomenti e tempistiche risultino in concorrenza con altre iniziative dell'UNCM.
2. Gli avvocati e i professionisti appartenenti all'UNCM sono liberi di aderire ad altre associazioni; tuttavia coloro che ricoprono cariche in organismi direttivi delle Camere Minorili aderenti all'UNCM, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto per il livello nazionale, non possono assumere ruoli rappresentativi o direttivi in altre associazioni forensi che si occupano di diritto di famiglia o minorile ovvero la carica di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La carica di Presidente della Camera Minorile di appartenenza è incompatibile con ruoli rappresentativi in organismi politici del territorio in cui la Camera stessa opera.

Art. 8 - Finanziamenti e indipendenza dell'UNCM

1. L'UNCM e le Camere Minorili aderenti si impegnano a non ricevere contributi che, per le condizioni poste o per le caratteristiche politiche, culturali ed economiche del finanziatore, potrebbero pregiudicare l'indipendenza dell'Associazione.
2. Nell'ambito della funzione informativa, formativa, di sviluppo, sostegno e divulgazione dei diritti, tutela e cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, l'UNCM e le Camere Minorili

aderenti si impegnano a preservare la loro autonomia ed indipendenza, anche rispetto ai soggetti finanziatori, con riguardo all'elaborazione scientifica e culturale, ai progetti, alla pubblicazione dei risultati, alle modifiche o proposte legislative, e al rapporto con le istituzioni nelle loro varie espressioni.

Art. 9 - Utilizzo dei fondi

1. L'UNCM e le Camere Minorili aderenti si impegnano a fare un uso efficace, efficiente e lungimirante delle proprie risorse umane e finanziarie, secondo il criterio della buona gestione per fini conformi a quelli indicati nello Statuto.
2. La destinazione dei fondi dovrà essere sempre esplicitata e legata al mantenimento e sviluppo dell'UNCM o delle Camere Minorili aderenti ovvero connessa alla realizzazione di specifici progetti coerenti con le finalità indicate dallo Statuto.
3. I risultati delle attività realizzate attraverso l'utilizzo delle risorse dell'UNCM o delle Camere Minorili aderenti dovranno essere resi pubblici.

DISPOSIZIONI ESECUTIVE

Art. 10 - Attività di controllo del Collegio dei Garanti

1. L'effettivo rispetto del presente Codice da parte dell'UNCM, delle Camere Minorili aderenti e dei singoli iscritti è garantito dall'attività di controllo del Collegio dei Garanti.
2. In base alle casistiche riscontrate, il Collegio dei Garanti può proporre anche d'ufficio modifiche e integrazioni del presente Codice, da sottoporre all'approvazione dei competenti organi dell'UNCM.

Art. 11. – Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente Codice Etico entra in vigore il 18 luglio 2024
2. Per le modifiche al presente codice occorre espressa delibera dell'Assemblea Nazionale, con la presenza di almeno la metà de componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Approvato dall'assemblea nazionale del 18/07/2024.